

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO

- Che con propria delibera n.499 del 20.6.2003 veniva autorizzata, tra altre, la costituzione in giudizio nel ricorso ex art.700 cpc proposto da Margiotti Olimpia dinanzi al Tribunale di Latina – sez. lavoro per l'annullamento del provvedimento di trasferimento dalla Regione Lazio alla Provincia di Frosinone;
- Che il predetto giudice ha accolto la richiesta della ricorrente;
- Che è stato respinto il reclamo proposto dalla Regione Lazio avverso l'ordinanza di accoglimento;
- Che con decreto del 15.7.2003 è stata fissata per il giorno 25.3.2004 l'udienza per la trattazione del merito della controversia;

CONSIDERATO

- Che è opportuno costituirsi anche nella nuova fase di merito a difesa dell'operato dell'Amministrazione;
- che la persistente carenza di organico dell'Avvocatura Regionale non consente l'affidamento ai legali interni;

RITENUTA

pertanto l'opportunità di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a conferire procura all'avv. Sandro Salera del libero foro, già officiato nel giudizio ex art.700 cpc;

all'unanimità

DELIBERA

1 MAR. 2004



di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a costituirsi nel giudizio di cui in premessa, conferendo a tal fine apposita procura alle liti al legale del Libero Foro, avv. Sandro Salera con studio in Cassino, Corso della Repubblica n.128, con facoltà di proporre impugnative e/o resistere alle stesse;

di dare atto che, con successiva determinazione, si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo R21401 (ex 11225) del Bilancio regionale per la liquidazione degli onorari a conclusione dell'incarico e previa presentazione di parcella corredata, ove occorra, del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine;

di dare atto, infine, che il suddetto incarico viene conferito alle condizioni previste nella Direttiva approvata con delibera della Giunta Regionale n.808 del 5.9.2003, in base alle quali il professionista si impegnerà ad adottare nei confronti della Regione le tariffe professionali minime e a non assumere, nella stessa materia, incarichi professionali contrastanti con l'interesse regionale.